

Istituzione della riserva naturale regionale "Tor Caldara" in comune di Anzio (1)

Numero della legge: 50

Data: 26 agosto 1988

Numero BUR: 26

Data BUR: 20/09/1988

L.R. 26 Agosto 1988, n. 50

Istituzione della riserva naturale regionale "Tor Caldara" in comune di Anzio (1)

Art. 1

(Istituzione e finalita')

1. A norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, e' istituita la riserva naturale regionale << Tor Caldara >> compresa nel sistema di cui all' articolo 1 della legge medesima.

2. La riserva naturale regionale << Tor Caldara >> e' istituita al fine di:

- a) tutelare e ripristinare l' ecosistema della macchia mediterranea litoranea nelle sue componenti florofaunistiche;
- b) tutelare le formazioni geomorfologiche ed in particolare le sorgenti sulfuree presenti nell' area;
- c) contribuire alla tutela ed al recupero del patrimonio storico ed archeologico di concerto con le competenti strutture dello Stato;
- d) promuovere la fruizione naturalistica, scientifica e didattica dell' ambiente della riserva;
- e) valorizzare l' ambiente naturale, promuovendone una corretta fruizione da parte della popolazione, secondo le direttive del piano di gestione e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2

(Perimetrazione)

1. La riserva naturale regionale << Tor Caldara >> e' delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala

1: 2000 allegata alla presente legge con tracciato di colore nero.

Art. 3

(Classificazione)

1. La riserva naturale regionale << Tor Caldara >> e' classificata riserva naturale parziale orientata ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 4

(Gestione)

1. La gestione della riserva naturale regionale << Tor Caldara >> in Anzio e' affidata al comune di Anzio.

2. L' ente gestore si avvale per le finalita' di cui all' articolo 1 della presente legge di un comitato tecnico - scientifico composto ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Il predetto comitato tecnico - scientifico si pronuncia con parere obbligatorio sulle questioni relative all' indirizzo, programmazione e gestione della riserva naturale di << Tor Caldara >>.

3. L' ente gestore provvede a:

- a) fissare le linee generali di attivita' e ricerca della riserva in conformita' agli indirizzi

- politico - programmatici previsti nella legge regionale n. 46 del 1977;
- b) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo con allegata la relazione annuale sull' attivita' della riserva;
 - c) approvare, sentiti il comitato tecnico - scientifico e la Giunta regionale, il programma esecutivo di attivita' studi e ricerche;
 - d) predisporre ed approvare il regolamento interno;
 - e) nominare gli esperti componenti del comitato tecnico - scientifico;
 - f) bandire i concorsi per titoli ed esami o per soli esami per l' assunzione del direttore e del personale di ruolo.

Art. 5 (Ufficio tecnico)

1. Allo scopo di assicurare una corretta gestione del territorio incluso nella riserva naturale << Tor Caldara >>, l' ente gestore costituirà un apposito ufficio addetto alla gestione tecnica ed amministrativa della riserva stessa.
2. Il personale in servizio presso l' ufficio tecnico della riserva naturale << Tor Caldara >>, svolgerà nel territorio della riserva compiti finalizzati alla salvaguardia del patrimonio faunistico e vegetazione, del patrimonio storico, archeologico e culturale, ai sensi delle disposizioni regionali e locali in materia, nonché all' osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli strumenti attuativi della riserva stessa.
3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore provvederà alle variazioni necessarie della propria pianta organica del personale e definirà, d' intesa con la Regione, i termini e le modalità dei concorsi pubblici per l' assunzione del personale.
4. In attesa dell' espletamento dei concorsi di cui al precedente terzo comma, l' ente gestore è autorizzato a stipulare, nei limiti massimi stabiliti dal presente articolo, appositi contratti a termine nei limiti consentiti dalla legge.
5. Il trattamento economico del personale utilizzato con apposito contratto a termine non può comunque superare il trattamento economico iniziale dei corrispondenti livelli funzionali del personale dipendente dagli enti
6. Per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avviamento ed il funzionamento della riserva naturale << Tor Caldara >>, l' ente gestore potrà avvalersi del proprio personale in servizio e di personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 6 (Strumenti di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore della riserva naturale << Tor Caldara >> in Anzio adotta il piano di assetto, il programma ed il regolamento di attuazione della riserva.
2. Il piano di assetto dovrà contenere quanto previsto dall' articolo 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 ed indicare:
 - a) le zone da destinare a riserva integrale e quelle a riserva orientata;
 - b) gli eventuali monumenti naturali;
 - c) le emergenze storiche ed archeologiche da valorizzare;
 - d) le zone in cui sviluppare il turismo sociale e le attività didattiche e di ricerca scientifica in relazione alle leggi vigenti;
 - e) i sentieri ed i percorsi escursionistici e didattici appositamente segnalati e descritti, denominati << sentieri natura >>.
3. Il regolamento di attuazione, oltre a quanto previsto dalla citata legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovrà contenere gli indirizzi sulle tipologie architettoniche della edilizia privata nelle zone esterne circostanti alla riserva e le distanze di rispetto per eventuali nuovi insediamenti dalla linea di penetrazione della riserva stessa.

4. Il regolamento dovra' stabilire le modalita' e le forme per una concreta partecipazione dell' associazionismo
5. Il regolamento dovra' stabilire inoltre i giorni settimanali nei quali consentire l' accesso guidato al pubblico.
6. L' ente gestore potra' stabilire che il pubblico acceda alla riserva naturale ed ai suoi servizi dietro pagamento di biglietto di ingresso, al fine di concorrere al finanziamento della gestione e del miglioramento della riserva.

Art. 7

(Espropri ed acquisizioni)

1. Per le espropriazioni dei terreni di proprieta' privata siti nel comprensorio, il comune di Anzio e' autorizzato a redigere lo stato di consistenza dei beni da espropriare, il piano parcellare e la richiesta di imposizione di servitu', secondo le norme dell' articolo 13 della citata legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.
2. Questo avverra' con procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilita' secondo le norme della legislazione vigente in materia, degli immobili compresi nel perimetro di cui all' articolo 2 della presente legge ed individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. L' ente gestore sottoporra' alla Regione un piano di espropri degli immobili con i relativi oneri finanziari, contemporaneamente all' adozione degli strumenti di attuazione di cui all' articolo 6 della presente legge.

Art. 8

(Norme di salvaguardia)

1. Nel territorio della riserva parziale naturale di << Tor Caldara >> e' vietato:
 - a) esercitare la caccia e l' uccellazione con qualsiasi mezzo. La cattura di specie animali selvatiche puo' essere autorizzata al solo scopo della ricerca sulla base di un piano organico, funzionale alle finalita' del sistema di riserva naturali, preventive;
 - b) accendere fuochi se non alle zone espressamente autorizzate a raccogliere le specie vegetali spontanee;
 - c) l' apertura di nuove strade e piste di penetrazione e l' ampliamento di quelle esistenti;
 - d) effettuare movimenti di terreno, non esplicitamente autorizzati dall' ente gestore;
 - e) l' accesso ai boschi ed alle rive del mare con qualsiasi mezzo a motore. Fa eccezione per i mezzi di organismi pubblici che svolgono compiti di istituto;
 - f) il campeggio e l' abbandono di rifiuti di ogni genere;
 - g) l' esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanistica al di fuori di quelle classificate di pubblica utilita', delle opere previste dagli strumenti urbanistici comunali purché non in contrasto con le finalita' della riserva;
 - h) l' esecuzione di qualunque taglio boschivo.

Art. 9

(Sanzioni)

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e divieti, od all' inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale << Tor Caldara >>, si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.
2. La sanzione amministrativa minima e' stabilita in L. 200.000, quella massima in L. 2 milioni.
3. La sanzione e' raddoppiata in caso di recidivita'.
4. La sanzione amministrativa per le violazioni alle norme di cui all' articolo 8, lettera f), della presente legge, e' stabilita nella misura minima di L. 2 milioni e massima di L. 20 milioni.

5. Le violazioni sono accertate, oltre che dal personale dipendente dall' ente gestore, anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

6. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 10
(Norme finanziarie)

1. Per la realizzazione ed il primo avviamento della riserva naturale << Tor Caldara >> e' autorizzata la spesa complessiva di L. 100 milioni.

2. Per gli espropri e le acquisizioni previsti nell' articolo 7 della presente legge e' inoltre autorizzata, per l' anno finanziario 1988, la spesa di L. 400 milioni.

3. L' onere di cui al primo comma del presente articolo graverà sul capitolo n. 21050 del bilancio 1988 denominato << Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 >> che offre la necessaria disponibilita'.

4. L' onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto al capitolo n. 21501 del bilancio 1988 denominato << Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, per interventi finalizzati allo sviluppo delle attivita' socio - economiche compatibili nei rispettivi territori >>.

5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al secondo e quarto comma del presente articolo si fa fronte mediante riduzione di L. 400 milioni del capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera g), e dello stanziamento di cassa del capitolo n. 31021 del bilancio di previsione 1988.

6. All' erogazione dei finanziamenti necessari per i successivi esercizi la Regione provvede con la dotazione ordinaria dal capitolo corrispondente al capitolo n. 21050/ 1988 sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

7. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell' anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all' anno successivo e deve contenere la descrizione delle attivita' svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi, nonche' delle attivita' da svolgere nell' anno successivo.

8. Possono essere accettati dall' ente gestore finanziamenti concernenti i singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell' ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di opere ed iniziative utili al raggiungimento delle finalita' istitutive ed al funzionamento del parco stesso.

ALLEGATO A

Omissis

Note:

(1) Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 settembre 1988, n.26

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.